

# **Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche**

**(Legge sulle lingue, LLing)**

del 5 ottobre 2007

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 4, 18 e 70 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il rapporto della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura  
del Consiglio nazionale del 15 settembre 2006<sup>2</sup>;  
visto il parere del Consiglio federale del 18 ottobre 2006<sup>3</sup>,  
*decreta:*

## **Sezione 1: Disposizioni generali**

### **Art. 1**            Oggetto

La presente legge disciplina:

- a. l'uso delle lingue ufficiali da parte e nei confronti delle autorità federali;
- b. la promozione della comprensione e degli scambi tra le comunità linguistiche;
- c. il sostegno dei Cantoni plurilingui nell'adempimento dei loro compiti speciali;
- d. il sostegno ai Cantoni dei Grigioni e Ticino per le misure a favore del romancio e dell'italiano.

### **Art. 2**            Scopo

La presente legge intende:

- a. rafforzare il quadrilinguismo quale elemento essenziale della Svizzera;
- b. consolidare la coesione interna del Paese;

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2006 8229

<sup>3</sup> FF 2006 8295

- c. promuovere il plurilinguismo individuale e il plurilinguismo istituzionale nell'uso delle lingue nazionali;
- d. salvaguardare e promuovere il romancio e l'italiano in quanto lingue nazionali.

### **Art. 3**           Principi

<sup>1</sup> Nell'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione si attiene segnatamente ai seguenti principi:

- a. assicura parità di trattamento alle quattro lingue nazionali;
- b. garantisce e realizza la libertà di lingua in tutti gli ambiti della sua attività;
- c. rispetta la composizione linguistica tradizionale delle regioni;
- d. promuove la comprensione tra le comunità linguistiche.

<sup>2</sup> Nell'adempimento dei suoi compiti di politica linguistica e della comprensione tra le comunità linguistiche, la Confederazione collabora con i Cantoni.

## **Sezione 2: Lingue ufficiali della Confederazione**

### **Art. 4**           Campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente sezione si applica alle seguenti autorità federali:

- a. l'Assemblea federale e i suoi organi;
- b. il Consiglio federale;
- c. l'Amministrazione federale secondo l'articolo 2 capoversi 1–3 della legge del 21 marzo 1997<sup>4</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA);
- d. i tribunali della Confederazione;
- e. le commissioni extraparlamentari della Confederazione.

<sup>2</sup> Per quanto gli obiettivi perseguiti dalla presente legge lo esigano, il Consiglio federale può prevedere che:

- a. le disposizioni della presente sezione siano applicabili a organizzazioni o persone di cui all'articolo 2 capoverso 4 LOGA cui sono demandati compiti amministrativi in virtù del diritto federale;
- b. il rilascio di concessioni, l'attribuzione di mandati o l'assegnazione di aiuti finanziari siano vincolati all'osservanza di determinate disposizioni della presente sezione.

**Art. 5** Lingue ufficiali

<sup>1</sup> Le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l'italiano. Il romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia.

<sup>2</sup> Le autorità federali usano le lingue ufficiali nella loro forma standard.

**Art. 6** Scelta della lingua

<sup>1</sup> Chi si rivolge a un'autorità federale può farlo nella lingua ufficiale di sua scelta.

<sup>2</sup> Le autorità federali rispondono nella lingua ufficiale usata dal loro interlocutore. Possono convenire con quest'ultimo l'uso di un'altra lingua ufficiale.

<sup>3</sup> Le persone di lingua romancia possono rivolgersi alle autorità federali in uno dei loro idiomi o in rumantsch grischun. Le autorità federali rispondono in rumantsch grischun.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale può limitare la libera scelta delle lingue ufficiali nei rapporti con le autorità il cui ambito d'attività è limitato ad una parte del territorio svizzero.

<sup>5</sup> Nei rapporti con le persone che non padroneggiano alcuna lingua ufficiale, le autorità federali usano per quanto possibile una lingua loro comprensibile.

<sup>6</sup> Sono fatte salve le disposizioni particolari concernenti l'amministrazione della giustizia federale.

**Art. 7** Comprensibilità

<sup>1</sup> Le autorità federali si adoperano ad usare un linguaggio appropriato, chiaro e conforme alle esigenze dei destinatari; provvedono inoltre a un uso non sessista della lingua.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale adotta le dovute misure; provvede in particolare alla formazione e al perfezionamento del personale e mette a disposizione gli strumenti necessari.

**Art. 8** Camere federali

<sup>1</sup> Nelle deliberazioni in seno alle Camere federali e alle loro commissioni i deputati si esprimono nella lingua nazionale di loro scelta.

<sup>2</sup> Per la trattazione nelle Camere federali e nelle loro commissioni, i messaggi, i rapporti, i disegni o progetti di atti normativi e le proposte sono di regola disponibili in tedesco, francese e italiano.

**Art. 9** Consiglio federale e Amministrazione federale

<sup>1</sup> I membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione e gli impiegati dell'Amministrazione federale lavorano a scelta in tedesco, francese o italiano.

<sup>2</sup> I datori di lavoro della Confederazione ai sensi della legislazione sul personale federale mettono a disposizione gli strumenti necessari.

**Art. 10** Pubblicazioni in tedesco, francese e italiano

<sup>1</sup> I testi normativi della Confederazione e gli altri testi che devono essere pubblicati ufficialmente a tenore della legge del 18 giugno 2004<sup>5</sup> sulle pubblicazioni ufficiali o in virtù di altre disposizioni del diritto federale sono pubblicati in tedesco, francese e italiano, sempre che la legge non preveda altrimenti.

<sup>2</sup> La pubblicazione avviene simultaneamente in tedesco, francese e italiano.

**Art. 11** Pubblicazioni in romancio

I testi di particolare importanza e la documentazione per le elezioni e le votazioni federali sono pubblicati anche in romancio. Tali testi sono designati dalla Cancelleria federale, sentiti la Cancelleria di Stato del Cantone dei Grigioni e i servizi federali interessati.

**Art. 12** Avvisi, insegne e documenti

<sup>1</sup> Le autorità federali redigono gli avvisi pubblici nelle lingue ufficiali del luogo.

<sup>2</sup> Le autorità federali si presentano nelle quattro lingue ufficiali, in particolare:

- a. nei loro stampati;
- b. nelle pagine iniziali dei loro siti Internet;
- c. nelle insegne dei loro edifici.

<sup>3</sup> I documenti personali sono realizzati nelle quattro lingue ufficiali.

<sup>4</sup> I moduli della Confederazione destinati al pubblico devono essere disponibili in tutte le lingue ufficiali. Le autorità federali possono prevedere deroghe per i moduli destinati a una cerchia ristretta di persone.

**Art. 13** Trattati internazionali

<sup>1</sup> Dei trattati bilaterali che sottostanno all'obbligo di pubblicazione dev'essere disponibile una versione originale in almeno una lingua ufficiale della Confederazione.

<sup>2</sup> Dei trattati multilaterali che sottostanno all'obbligo di pubblicazione ci si adopera affinché sia redatta una versione originale in almeno una lingua ufficiale della Confederazione.

<sup>3</sup> Sono salve le eccezioni secondo l'articolo 14 capoverso 2 della legge del 18 giugno 2004<sup>6</sup> sulle pubblicazioni ufficiali o previste da disposizioni speciali della legislazione federale.

<sup>5</sup> RS 170.512

<sup>6</sup> RS 170.512

### **Sezione 3: Promozione della comprensione e degli scambi tra le comunità linguistiche**

#### **Art. 14** Scambi in ambito scolastico

<sup>1</sup> La Confederazione e i Cantoni promuovono a tutti i livelli scolastici lo scambio di allievi e docenti.

<sup>2</sup> La Confederazione può concedere aiuti finanziari ai Cantoni e alle organizzazioni di scambio.

#### **Art. 15** Insegnamento

<sup>1</sup> Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono affinché a tutti i livelli dell'insegnamento si presti particolare cura alla lingua d'insegnamento, segnatamente nella sua forma standard.

<sup>2</sup> Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni promuovono il plurilinguismo degli allievi e dei docenti.

<sup>3</sup> Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si adoperano per un insegnamento delle lingue straniere che assicuri agli allievi, alla fine della scuola dell'obbligo, competenze linguistiche in almeno una seconda lingua nazionale e in un'altra lingua straniera. L'insegnamento delle lingue nazionali tiene conto degli aspetti culturali di un paese plurilingue.

#### **Art. 16** Ulteriori provvedimenti di promozione linguistica

La Confederazione può concedere aiuti finanziari ai Cantoni per:

- a. creare i presupposti per l'insegnamento di una seconda e di una terza lingua nazionale;
- b. promuovere la conoscenza della lingua nazionale del posto da parte degli allogliotti;
- c. promuovere la conoscenza della loro prima lingua da parte degli allogliotti.

#### **Art. 17** Istituzione scientifica per la promozione del plurilinguismo

Per coordinare, introdurre e svolgere la ricerca applicata nel campo linguistico e del plurilinguismo, la Confederazione e i Cantoni possono sostenere un apposito centro scientifico di competenza.

#### **Art. 18** Sostegno a organizzazioni

La Confederazione può concedere aiuti finanziari a:

- a. agenzie di stampa d'importanza nazionale che diffondono informazioni sulle quattro regioni linguistiche della Svizzera;

- b. organizzazioni e istituzioni a scopo non lucrativo e d'importanza nazionale che operano in almeno una regione linguistica a favore della comprensione tra le comunità linguistiche o che svolgono un'attività fondamentale per la promozione del plurilinguismo e ne diffondono i risultati;
- c. enti pubblici che sostengono progetti a favore della comprensione tra le comunità linguistiche.

**Art. 19** Aiuti finanziari per traduzioni

La Confederazione può concedere a organizzazioni e istituzioni a scopo non lucrativo e attive a livello nazionale aiuti finanziari per la traduzione di testi fra le lingue nazionali.

**Art. 20** Plurilinguismo nel Servizio pubblico

<sup>1</sup> La Confederazione promuove la conoscenza delle lingue nazionali da parte del suo personale.

<sup>2</sup> La Confederazione provvede a un'equa rappresentanza delle comunità linguistiche nelle autorità federali come pure nelle commissioni extraparlamentari e promuove il plurilinguismo nell'esercito.

<sup>3</sup> La Confederazione e i Cantoni si mettono gratuitamente a disposizione le rispettive banche dati terminologiche.

## **Sezione 4: Sostegno ai Cantoni plurilingui**

**Art. 21**

<sup>1</sup> Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione concede ai Cantoni plurilingui aiuti finanziari per l'adempimento dei loro compiti speciali.

<sup>2</sup> Sono Cantoni plurilingui quelli di Berna, Friburgo, Grigioni e Vallese.

<sup>3</sup> Sono compiti speciali segnatamente:

- a. la creazione delle condizioni adeguate e dei mezzi ausiliari per consentire il lavoro plurilingue in seno alle autorità politiche, negli organi giudiziari e nell'amministrazione;
- b. la promozione, a tutti i livelli dell'insegnamento, del plurilinguismo degli allievi e dei docenti nelle lingue ufficiali del Cantone.

## **Sezione 5: Salvaguardia e promozione delle lingue e culture romancia e italiana**

### **Art. 22**

<sup>1</sup> Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione concede ai Cantoni dei Grigioni e Ticino aiuti finanziari per il sostegno di:

- a. misure destinate a salvaguardare e promuovere le lingue e culture romancia e italiana;
- b. organizzazioni e istituzioni che si impegnano a livello sovraregionale per la salvaguardia e la promozione delle lingue e culture romancia e italiana;
- c. attività editoriali nella Svizzera romancia e italiana.

<sup>2</sup> Nell'intento di salvaguardare e promuovere la lingua romancia, la Confederazione può sostenere misure destinate a promuovere la stampa romancia.

<sup>3</sup> L'aiuto finanziario della Confederazione ammonta al massimo al 75 per cento dei costi complessivi.

## **Sezione 6: Esecuzione e valutazione**

### **Art. 23** Concessione di aiuti finanziari

<sup>1</sup> La Confederazione concede gli aiuti finanziari dietro domanda. Le domande descrivono le misure previste e contengono un piano di finanziamento.

<sup>2</sup> La Confederazione assegna gli aiuti finanziari mediante decisione formale o accordi di prestazioni. Nella misura del possibile, gli accordi di prestazioni sono stipulati per più anni.

### **Art. 24** Esclusione del sostegno multiplo

La medesima misura non può beneficiare di più aiuti finanziari secondo la presente legge.

### **Art. 25** Rapporto e valutazione

<sup>1</sup> I Cantoni, le organizzazioni e le istituzioni riferiscono periodicamente alla Confederazione sull'impiego degli aiuti finanziari.

<sup>2</sup> La Confederazione verifica regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia delle misure.

## **Sezione 7: Disposizioni finali**

### **Art. 26** Abrogazione e modifica del diritto vigente

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.

**Art. 27**          Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 5 ottobre 2007

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist  
Il segretario: Ueli Anliker

Consiglio degli Stati, 5 ottobre 2007

Il presidente: Peter Bieri  
Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 16 ottobre 2007<sup>7</sup>

Termine de referendum: 24 gennaio 2008

## **Abrogazione e modifica del diritto vigente**

### I

La legge federale del 6 ottobre 1995<sup>8</sup> sugli aiuti finanziari per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura romancia e italiana è abrogata.

### II

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

#### **1. Legge del 18 giugno 2004<sup>9</sup> sulle pubblicazioni ufficiali**

*Art. 15*

*Abrogato*

#### **2. Legge del 4 dicembre 1947<sup>10</sup> di procedura civile federale**

*Art. 4 cpv. 1*

<sup>1</sup> Il giudice e le parti devono servirsi di una delle lingue ufficiali della Confederazione.

#### **3. Legge federale del 15 giugno 1934<sup>11</sup> sulla procedura penale**

*Art. 97 cpv. 2*

<sup>2</sup> Davanti alla Corte penale, il procuratore generale ha il diritto di parlare in tedesco, francese o italiano.

<sup>8</sup> RU 1996 2280 2514

<sup>9</sup> RS 170.512

<sup>10</sup> RS 273

<sup>11</sup> RS 312.0

